



ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE  
IMMOBILIARE

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito "Agenzia"), nella persona del Dott. Stefano Cannistrà in qualità di Direttore dell'Ufficio Provinciale di Macerata - Territorio, giusta delega del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 6415 dell'11 aprile 2018

E

ASUR Marche Area Vasta Territoriale n. 3 (di seguito "ASUR Marche"), nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, in esecuzione di ~~indicare~~ \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

PREMESSO

- A. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che "Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia [delle Entrate] è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59";
- B. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- D. che l'ASUR Marche ha manifestato interesse, con istanza num. prot. 30353 del 19/03/2018, allo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione immobiliare;
- E. che l'istanza, di cui al precedente punto, è finalizzata a stimare il più probabile valore di mercato attribuibile ai beni di seguito elencati di proprietà della medesima ASUR Marche:
- 1) complesso di beni denominati "lotto n. 1"  
ubicati nel comune di Montecosaro (MC) e censiti al foglio 25 particelle 231 e 233;
  - 2) complesso di beni denominati "lotto n. 2"  
ubicati nel comune di Montecosaro (MC) e censiti al foglio 26 particelle 155 sub 2, 155 sub 3, 10, 14, 16, 19, 22, 96, 97, 67, 116, 151 e 153;
  - 3) complesso di beni denominati "lotto n. 3"

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerata - Ufficio Provinciale-Territorio;  
Via Pannelli n. 1 - 62100 Macerata  
Tel. 0733365111 - Fax 0650763458  
e-mail : dp.Macerata@agenziaentrate.it - Pec : dp.Macerata@pce.agenziaentrate.it

ubicati nel comune di Montecosaro (MC) e censiti al foglio 20 particelle 456, 455, 36, 85, 210, 211, 235, 236, 454 e 468, al foglio 21 particelle 591 sub 2, 591 sub 3, 591 sub 4, 54, 392, 375, 390, 587 e 589;

ubicati nel comune di Morrovalle (MC) e censiti al foglio 42 particelle 585 sub 2, 585 sub 3, 76, 155, 579 e 583;

- 4) complesso di beni denominati "lotto n. 4"

ubicati nel comune di Montecosaro (MC) e censiti al foglio 21 particella 17;

- F. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento della suddetta istanza;
- G. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- H. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2017-2019, registrata alla Corte dei Conti il 30 agosto 2017, sottoscritta tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 - nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;
- I. che l'Accordo prevede il rimborso dei costi sostenuti.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

tra l'Agenzia e l'ASUR Marche si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli:

#### **ART. 1**

#### **VALORE DELLE PREMESSE**

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### **ART. 2**

#### **OGGETTO**

2.1 Oggetto del presente Accordo è l'espletamento dei servizi, da svolgersi limitatamente all'ambito territoriale di competenza della struttura dell'Agenzia che lo sottoscrive, consistenti in:

Valutazioni immobiliari lettera A1, paragrafo 5.1 della Procedura operativa n. 1/2016 – **perizia di stima sommaria** del più probabile valore di mercato attribuibile ai beni di seguito elencati di proprietà dell'ASUR Marche:

- 1) complesso di beni denominati "lotto n. 1"

ubicati nel comune di Montecosaro (MC) e censiti al foglio 25 particelle 231 e 233;

- 5) complesso di beni denominati "lotto n. 2"

ubicati nel comune di Montecosaro (MC) e censiti al foglio 26 particelle 155 sub 2, 155 sub 3, 10, 14, 16, 19, 22, 96, 97, 67, 116, 151 e 153;

- 6) complesso di beni denominati "lotto n. 3"

ubicati nel comune di Montecosaro (MC) e censiti al foglio 20 particelle 456, 455, 36, 85, 210,

2

**L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente**

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Macerata – Ufficio Provinciale-Territorio;

Via Pannelli n. 1 – 62100 Macerata

Tel. 0733365111 - Fax 0650763458

e-mail : dp.Macerata@agenziaentrate.it - Pec : dp.Macerata@pce.agenziaentrate.it

211, 235, 236, 454 e 468, al foglio 21 particelle 591 sub 2, 591 sub 3, 591 sub 4, 54, 392, 375, 390, 587 e 589;

ubicati nel comune di Morrovalle (MC) e censiti al foglio 42 particelle 585 sub 2, 585 sub 3, 76, 155, 579 e 583;

7) complesso di beni denominati "lotto n. 4"

ubicati nel comune di Montecosaro (MC) e censiti al foglio 21 particella 17;

### ART. 3

#### ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI E NOTA DI ADDEBITO

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, l'ASUR Marche riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l'importo di **euro 4.653,00** (quattromilaseicentocinquantatre/00).

3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione del documento contabile di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico:

sul conto di tesoreria 12105, acceso presso la Sezione di Tesoreria provinciale della Banca d'Italia n. 348, IBAN IT58X0100003245348300012105 - codice BIC/SWIFT BITAITRRXXX.

3.3 L'ASUR Marche fa presente che il *Codice univoco ufficio*, utile per ricevere con modalità elettronica i documenti contabili di addebito, è il seguente: \_\_\_\_\_.

3.4 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

### ART. 4

#### TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

4.1 L'esecuzione delle prestazioni ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia del presente Accordo opportunamente sottoscritto dall'ASUR Marche ed è conclusa **entro centoventi giorni**.

4.2 L'Agenzia, a partire dalla data di cui al comma 4.1, provvede, in piena autonomia, all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

4.3 Si dà atto, altresì, che per le attività suindicate l'Agenzia è tenuta a redigere apposita perizia di stima.

4.4 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico e contestualmente alla sottoscrizione del presente atto l'ASUR Marche trasmette la seguente documentazione, propedeutica all'attività in oggetto, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete ed idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4.5 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di informazioni da parte dell'ASUR Marche, l'Agenzia potrà richiedere un'integrazione documentale dando un termine non inferiore a sette giorni per l'acquisizione.

In mancanza dell'esatta individuazione dell'oggetto di stima, anche ai fini della determinazione della corretta consistenza, decorso inutilmente tale termine, l'Agenzia non eseguirà la valutazione e, a meno di diverso accordo tra le parti, l'incarico si intenderà risolto relativamente alle prestazioni richieste, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.

In ogni altro caso, decorso il suddetto termine e in assenza di specifica documentazione, la perizia verrà effettuata nel presupposto - con ovvie conseguenze sull'alea estimale, laddove lo stato di fatto non sia conforme alle ipotesi adottate - che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù, e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.

4.6 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia. Inoltre, in presenza di richieste di integrazioni documentali successive per motivate necessità estimative, il termine individuato per il rilascio completo della documentazione richiesta decorre dalla data dell'ultima istanza di integrazione.

4.7 Le parti convengono che l'Agenzia non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità in ordine alla veridicità della documentazione prodotta dall'ASUR Marche, relativa in particolare ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d'igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.

## **ART. 5 ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA'**

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, l'ASUR Marche si impegna ad assicurare la piena collaborazione, anche relativamente ad informazioni suppletive che dovessero occorrere, ai fini del rispetto dei tempi convenuti.

5.2 L'Agenzia garantisce, da parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo, nel rispetto dei protocolli istituzionali e della leale collaborazione fra le Parti.

5.3 L'Agenzia non può rispondere di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause non imputabili all'Agenzia medesima. In tali casi, l'Agenzia notificherà all'ASUR Marche le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni, dando un termine non inferiore a sette giorni per lo svolgimento dei sopralluoghi. Decorso inutilmente tale termine, salvo diverso accordo tra le parti, l'incarico si intenderà risolto relativamente alle prestazioni di cui trattasi, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.

Si precisa che nel caso in cui le parti decidano di dare corso alla stima, la tempistica di espletamento dell'incarico dovrà essere concordata nuovamente per tener conto del ritardo nell'esecuzione del sopralluogo.

5.4 L'ASUR Marche si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni richieste, nonché

per l'esecuzione dei sopralluoghi.

5.5 Entro 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna della perizia di stima, potranno essere rappresentate all'Agenzia eventuali osservazioni e/o contestazioni in ordine alla completezza delle prestazioni o all'eventuale presenza di meri errori materiali negli elaborati redatti. In assenza, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti secondo le modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto adempimento e decadenza dalla relativa azione e/o dall'esperimento di altre azioni in qualunque modo connesse ad un presunto inesatto adempimento.

#### **ART. 6 RINVIO**

6.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo.

#### **ART. 7 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA**

7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente Accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

8.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente Accordo.

8.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.

8.3 L'ASUR Marche, aderendo all'Accordo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione dell'Accordo.

8.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

8.5 Le Parti danno atto di quanto segue:

- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente Accordo;
- ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
- ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.

**ART. 9  
CONTROVERSIE**

9.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio così come disciplinato dall'art. 133, comma 1, lettera a, n. 2 del D.lgs. 104/2010.

**ART. 10  
COMUNICAZIONI**

Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per l'ASUR Marche: \_\_\_\_\_

Indirizzo PEC: \_\_\_\_\_

P.IVA / C.F.: \_\_\_\_\_

b) per l'Agenzia delle Entrate: Direzione Provinciale di Macerata – Ufficio Provinciale – Territorio - Via Pannelli, 1 – 62100 Macerata

Indirizzo PEC: dp.Macerata@pce.agenziaentrate.it

C.F.: 06363391001

Macerata, \_\_\_\_\_

l'ASUR Marche  
Nome e Cognome  
(firmato digitalmente)

Agenzia delle Entrate  
Stefano Cannistrà  
(firmato digitalmente)

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:

- art. 3, entità economica delle operazioni e nota di addebito;
- art. 4, termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
- art. 5, oneri di collaborazione e responsabilità;
- art. 7, clausola di riservatezza.

l'ASUR Marche  
Nome e Cognome  
(firmato digitalmente)

Agenzia delle Entrate  
Stefano Cannistrà  
(firmato digitalmente)